

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MASCAGNI, ULIANICH, BOGGIO, PANIGAZZI,
FERRARA SALUTE e PARRINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1983

Normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto anche a coloro che, amanti della musica, non la praticano professionalmente, un punto dolente nel campo dell'esecuzione musicale è costituito da una accentuata incertezza e variabilità nell'intonazione di base degli strumenti musicali. Che cosa è avvenuto in concreto? Che nel decorso dei decenni, ovvero sia in luoghi diversi, contemporaneamente, si è manifestata e si manifesta la tendenza ad una differenziazione di altezza della nota di riferimento convenzionalmente assunta come base per l'accordatura degli strumenti, cioè la nota LA₃ (per chi ha qualche conoscenza di notazione musicale si tratta del « la » che in chiave di violino si colloca nel secondo spazio del pentagramma). Le cause di questo fenomeno sono molteplici, di natura soggettiva, oggettiva, determinata o anche fortuita, cause che si sommano e si condizionano in modo diverso.

È necessario al contrario, per elementari esigenze musicali, tecniche ed artistiche, stabilire e attuare una esatta altezza, cioè dire un preciso e costante numero di vibrazioni, per questa nota di riferimento. Ne deriva allora, ovviamente, che — in base ai rapporti esistenti tra i dodici suoni in cui è suddivisa l'« ottava » musicale, distanti l'uno dall'altro di intervalli esattamente eguali (semitoni) nel cosiddetto sistema « temperato » — tutte le altre note risulteranno parimenti definite. Il problema, che si può dire da secoli assilla compositori, esecutori e in una qualche misura gli stessi fruitori di musica, verrebbe così risolto.

Ma tutto dipende dalla capacità di trovare un accordo generale sull'altezza della nota di riferimento tra i paesi partecipi della civiltà e tradizione musicale occidentale, dall'impegno di uniformare legislativamente a questo punto di riferimento la costruzione degli strumenti, dalla garanzia che que-

sta normalizzazione dell'intonazione di base permanga nel tempo, accettando e utilizzando strumenti di misura e di controllo (diapason ed altri, più moderni) esattamente tarati all'altezza stabilita per il LA₃, dalla adozione infine di adeguate sanzioni per le violazioni delle norme in materia stabilite.

Qual è il punto di riferimento che può e deve essere fissato per la normalizzazione dell'intonazione di base degli strumenti musicali? La risposta è ormai univoca: il LA₃ avente un'altezza (« frequenza » in termini fisico-acustici) di 440 Hertz (Hz).

Perchè tale frequenza per la nota di riferimento? Perchè, riconosciuta la necessità di definire una precisa altezza per il LA₃, quella di 440 Hz costituisce un punto generale di convergenza che scaturisce « mediamente » dalle variazioni verificatesi nel corso di un lungo periodo di tempo; punto di convergenza sul quale si incontrano e si « accordano » gli esperti e gli studiosi di molti paesi. Giunge qui a proposito ricordare il massimo esperto italiano in materia, il professor Pietro Righini, eminente musicista e fisico di Torino, che ha dedicato una intera vita allo studio, all'approfondimento dei complessi problemi inerenti il vasto campo della fisica acustica, e che da anni si batte, assieme a studiosi di altri paesi, in consessi internazionali, per il LA₃ a 440 Hz, allo scopo di arrivare finalmente ad una normalizzazione dell'accordatura degli strumenti musicali. E va pure sottolineata, in proposito, la propizia azione svolta negli ultimi anni dall'associazione musicale « Valentino Bucchi » per riproporre all'attenzione generale il problema e sollecitarne una nuova aggiornata normativa.

Chi legge questa relazione si potrà chiedere: ma è tanto difficile giungere a questa intesa, ad una regola generale? Purtroppo sì. Sono decenni e decenni, secoli si può dire, che l'intonazione base degli strumenti musicali è abbandonata all'approssimazione, al disordine. Certo, i margini di variabilità sono relativamente contenuti, ma tali in ogni caso da creare notevoli difficoltà nel campo dell'esecuzione musicale, in particolare per quanto attiene alla possibilità-necessità di accordare uniformemente tutti gli strumenti

a intonazione (relativamente) fissa nelle orchestre e in altri complessi musicali, e per la salvaguardia degli organi vocali dei cantanti, che ovviamente risentono molto e negativamente di spinte, assai spesso rilevanti, verso livelli di intonazione più alti. Una causa, forse la maggiore, di questa tendenza ad accordature di qualcosa sempre più alte, può riconoscersi nella ricerca di una maggiore brillantezza ed espansività dei suoni, soprattutto per taluni strumenti a fiato.

Va infine ricordato che il problema di una disciplina dell'intonazione degli strumenti musicali ha cominciato a porsi già molto tempo addietro. Un notevole balzo verso l'alto dell'intonazione si verificò dal '700 all'800, con una variazione grosso modo dai 420 Hz o poco più dell'epoca di Mozart ai 435-440, fino ai 450 e più del secolo scorso, con forti tassi di variabilità tra i vari decenni e fra centri musicali diversi. Tanto che nel 1858 a Parigi fu nominata una commissione di studio per la normalizzazione del diapason, della quale fecero parte, tra gli altri, Rossini, Berlioz, Meyerbeer. Il decreto imperiale che ne seguì fissò il LA₃ a 435 Hz. Ma i risultati furono scarsi, per difficoltà di controlli e di sanzioni. Altro significativo momento di riflessione e di intervento fu quello del congresso convocato a Vienna nel 1885, congresso che confermò i 435 Hz. Troppo lungo sarebbe riandare le numerose successive tappe di questo faticoso cammino verso l'obiettivo di una normalizzazione; numerose le iniziative assunte specificamente anche nel nostro Paese e concretatesi fondamentalmente in due decreti, del 1887 e del 1936. Ci limitiamo, per l'economia di questa relazione informativa, a ricordare ancora la risoluzione n. 16 del 30 giugno 1971 votata dal Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, documento notevolmente esteso, che coglie con rilevanza di argomenti l'esigenza di una intonazione di base esattamente definita, « per la protezione del patrimonio musicale », e raccomanda ai Governi degli Stati membri di adottare come nota di riferimento il LA₃ di 440 Hz.

È quanto si propone di raggiungere il presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il suono di riferimento per l'intonazione di base degli strumenti musicali è la nota LA₃, la cui altezza deve corrispondere alla frequenza di 440 Hertz (Hz), misurata alla temperatura ambiente di 20°C.

Art. 2.

È fatto obbligo agli istituti di istruzione musicale, alle istituzioni e organizzazioni, comunque sovvenzionate dallo Stato o da enti pubblici, che gestiscono o utilizzano orchestre o altri complessi strumentali, all'ente concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo, di adottare stabilmente come suono di riferimento per l'intonazione la nota LA₃, di cui al precedente articolo. Eccezioni possono essere consentite per esigenze di ricerca.

Art. 3.

Per ottemperare a quanto disposto dai precedenti articoli è fatto obbligo di utilizzare per l'intonazione strumenti di riferimento pratico (diapason a forchetta, regoli metallici, piastre, generatori elettronici, ecc.) tarati alla frequenza di 440 Hz e dotati di relativo marchio di garanzia indicante la frequenza prescritta. È ammessa una tolleranza, in più o in meno, non superiore a 0,5 Hz.

Art. 4.

I contributi dello Stato o degli enti pubblici sono condizionati anche alla comprovata osservanza delle norme contenute nella presente legge.

Art. 5.

L'utilizzazione di strumenti di riferimento non conformi alla norma di cui al precedente articolo 3 è punita con la confisca dell'oggetto irregolare e con l'ammenda per ogni esemplare da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art. 6.

Con decreto del Ministro della pubblica istruzione saranno indicati gli istituti specializzati autorizzati a fornire la frequenza campione per la taratura degli strumenti di riferimento e ad esercitare funzioni di controllo.

Art. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero del turismo e dello spettacolo, provvede entro il termine di sei mesi ad emanare il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 8.

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni di legge in merito.